

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

*Progetto Twinning “ Appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques ”*

TRA

**IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI** (di seguito denominato Mipaaf), in persona del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale, Dott. Emilio Gatto, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in Roma (00187), via XX Settembre, 20, P. IVA: 97099470581 (di seguito denominato MIPAAF anche solo Ministero);

**E**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA** C.F. 97231970589, con sede legale in Roma, Via Po, 14 – CAP 00198, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale del CREA sopra indicata;

Di seguito, congiuntamente, **le Parti**, o singolarmente, la Parte,

### **PREMESSO**

- che, il Regolamento (CE) N. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 e successive modificazioni che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) e il Regolamento (CE) N. 1638/2006 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, prevedono la realizzazione di progetti di gemellaggio amministrativo, denominati “progetti Twinning”. Tali progetti, istituiti dalla Commissione nel 1998, nascono con la finalità di fornire assistenza ai Paesi candidati all'adesione nel processo di “*Institution Building*”, ovvero nell'adeguamento amministrativo e normativo delle Amministrazioni nazionali all'*acquis* comunitario e si avvalgono degli strumenti finanziari di IPA e ENPI. Lo scopo dei progetti di gemellaggio è di assicurare uno sviluppo moderno ed efficiente delle amministrazioni dei Paesi Beneficiari. Tale obiettivo si realizza attraverso una stretta collaborazione tra l'Amministrazione/Ente pubblico o semi-pubblico del Paese Beneficiario e la controparte nello Stato Membro.

- che, nell'ambito del Programma *d'Appui à l'Accord d'Association* Algérie-Union européenne (P3A-IV), è stato pubblicato il bando comunitario per l'attuazione nel Paese beneficiario del Progetto di gemellaggio denominato “*Appui à la mise en place d'une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques*” Twinning DZ 16 ENI AG 01 18 ([http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm));
- che l'obiettivo generale del Progetto è quello di accompagnare il Ministero dell'Agricoltura Algerino nel percorso di miglioramento della qualità dei servizi della protezione dei vegetali e dei controlli tecnici del settore fitosanitario;
- che il Mipaaf opera da tempo anche in campo internazionale in collaborazione con la Commissione europea, nell'attuazione e nel sostegno di progetti finalizzati a diffondere l'*acquis* comunitario attraverso l'affiancamento a favore dei nuovi Stati membri e dei Paesi di vicinato;
- che il Mipaaf, con riferimento al bando di cui sopra, ha presentato la proposta di Progetto in partenariato con la Francia, denominata *Appui à la mise en place d'une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques*”;
- che tale proposta è stata illustrata e discussa nel paese beneficiario in data 23 ottobre 2018 con l'apposita commissione di valutazione;
- che, a seguito dei negoziati intercorsi, volti a perfezionare un Progetto esecutivo rispondente alle necessità del partner del paese beneficiario, il Ministero dell'Agricoltura francese, in qualità di Lead Member State Partner, ha firmato in data 22 maggio 2019 il *Twinning Contract* (Contratto di gemellaggio, di seguito

anche Contratto) e i relativi allegati tecnici che regolano l'attuazione del Progetto secondo i termini del Manuale Twinning;

- che, a seguito della firma del Twinning contract, il Ministero dell'Agricoltura Francese ed il Ministero dell'Agricoltura italiano hanno sottoscritto la *Letter of Agreement*, che indica ulteriori dettagli per l'attuazione del progetto tra le parti;
- che il Progetto avrà una durata di 24 mesi, prorogabile per il tempo necessario alla chiusura delle attività finanziate;
- che il CREA opera in regime di diritto pubblico ed è riconosciuto come Mandated Body nel documento "Twinning-mandated-bodies-list" della Commissione Europea;
- che, nell'ambito del proprio ruolo, entrambe le parti dispongono delle risorse umane e tecniche necessarie alla realizzazione delle attività previste e che la condivisione della governance gestionale e di amministrazione del Progetto offre l'opportunità di consolidare l'expertise acquisito che potrà essere ulteriormente valorizzato per future analoghe iniziative;
- che, in relazione ai temi oggetto di gemellaggio "*Migliorare e rafforzare i sistemi di controllo dei vegetali e dei prodotti vegetali al fine di facilitare il commercio di questi prodotti e la loro esportazione verso l'Unione europea e verso l'estero*", la partecipazione di ricercatori CREA coinvolti in qualità di esperti consentirà di sperimentare, nel contesto algerino, un patrimonio di consolidate conoscenze e tecniche anche al fine di poterne diffondere i contenuti scientifici;
- il presente Accordo mira a regolamentare i rapporti tra le due Parti, con particolare riferimento alla suddivisione delle attività del Progetto ed al coinvolgimento degli esperti individuati per realizzare le attività predette;
- che nessun onere grava sulle Amministrazioni che partecipano all'attuazione del Progetto di gemellaggio essendo le relative spese a carico del Progetto stesso, finanziato dall'Unione Europea;
- che, un accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è lo strumento più idoneo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, senza la previsione di alcun corrispettivo se non il rimborso delle spese sostenute in ragione del presente Accordo;

- che in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 *bis* dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, gli accordi sopracitati, a far data dal 30 giugno 2014, sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- che il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che, in particolare, il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia – CREA-PB, cui sono affidate le attività previste dal presente Accordo, svolge le seguenti attività:
  - sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
  - è organo di collegamento tra l'Italia e l'UE per la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), che costituisce una raccolta di informazioni socioeconomiche originali e dettagliate, relative a un campione di aziende, classificate sulla base di una tipologia comune;
  - è soggetto attuatore del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) che accompagna l'attuazione della politica europea di sviluppo rurale attraverso azioni di sistema volte a migliorare la “*capacity building*” delle amministrazioni coinvolte;
  - fornisce supporto tecnico e scientifico alle istituzioni pubbliche e private ed è impegnato in diversi filoni tematici di studio, che si articolano in numerosi progetti di ricerca, molti dei quali condotti tramite collaborazioni con altri soggetti istituzionali, università, istituti di ricerca nazionali ed internazionali, ed anche con soggetti privati.

## VISTI

- il Twinning Contract “*Appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques*” ;
- il “*Manuale di riferimento per i progetti di gemellaggio*” (di seguito “Manuale Twinning” revised 2017 update 2018), predisposto dalla Commissione Europea e disponibile presso il sito web del Ministero degli Esteri: [http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella\\_UE/Gemellaggi/ManualeTwinning.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Gemellaggi/ManualeTwinning.htm), che regola i gemellaggi amministrativi Twinning incluso il Progetto in oggetto;
- la Letter of agreement between French Ministry of agriculture and food and

### **Tutto ciò premesso**

Le Parti convengono quanto segue:

#### **ART. 1 (Finalità)**

Il presente Accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al Contratto di gemellaggio e ai suoi allegati nella versione approvata dalla Commissione Europea nonché al Manuale Twinning, è finalizzata al corretto adempimento dell'accordo di gemellaggio amministrativo e tecnico-scientifico *“Appui à la mise en place d’une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques”*;

Il presente Accordo regola i rapporti tra le Parti con riferimento al ruolo del CREA quale Mandate Body (pertanto da ora in poi denominato CREA-MB), alla gestione della Segreteria Tecnica ed agli indirizzi tecnici-operativi dell'iniziativa, nonché alle relative responsabilità ai fini dell'attuazione del Progetto.

#### **Art. 2 (Durata)**

Il presente Accordo ha durata pari a quella dell'intera esecuzione del Progetto e resterà in vigore fino a che tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto di gemellaggio e relativi allegati non saranno completamente adempiuti. La data di scadenza dell'Accordo è fissata al 28/08/2021, eventualmente prorogabile in funzione delle necessità derivanti dagli obblighi del Contratto di gemellaggio.

#### **Art. 3 (Ruoli di Progetto)**

Il progetto coinvolge gli Stati membri Francia (Lead Member State partner) e l'Italia che partecipano al progetto con un gruppo di lavoro coordinato da un *Project Leader* (Responsabile di Progetto, di seguito PL) e da un *Resident Twinning Adviser* (Consigliere residente di gemellaggio, di seguito RTA). Per parte italiana, il gruppo di lavoro è composto da uno Junior Project Leader (di seguito JPL) affiancato da un team di esperti Short Term Experts (STE) e supportato da una Segreteria Tecnica di Progetto, garantita dal CREA-MB come di seguito specificato e disciplinato.

Il Mipaaf è responsabile della realizzazione delle attività fornite dalla parte italiana come previsto nel Contratto di gemellaggio e regolato tra le parti dalla Letter of Agreement.

Il CREA-MB è responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dal ruolo di Mandated Body, espletando il ruolo di Segreteria Tecnica nazionale del progetto.

Il CREA-MB, in qualità di Mandated Body e Segreteria Tecnica, cura la gestione amministrativa e finanziaria della parte italiana del Progetto e collabora d'intesa con il Mipaaf agli indirizzi tecnico-scientifici relativi alle attività di formazione previste dal progetto. In particolare, è responsabile delle seguenti attività:

- gestione del budget finanziario di Progetto, secondo quanto previsto dal Manuale Twinning e stabilito nel relativo Contratto Twinning;
- identificazione e partecipazione dei propri ricercatori esperti alle missioni nel paese beneficiario;
- formalizzazione dei rapporti con gli esperti inclusi nel team indicato nell'allegato al Twinning Contract, comprese eventuali successive integrazioni comunicate dal Mipaaf, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Tali rapporti saranno stabiliti nei termini e nelle forme adeguate alle diverse posizioni lavorative indicate per ciascun esperto, al fine di definire contrattualmente la loro attività;
- gestione ed organizzazione logistica delle missioni svolte dagli esperti italiani nel Paese beneficiario;
- pagamento delle somme spettanti agli esperti secondo le modalità e le condizioni previste dal Manuale Twinning e dalla lettera di incarico ricevuta dall'esperto nei limiti dei finanziamenti ricevuti;
- rendicontazione finanziaria trimestrale e finale delle spese sostenute dall'Italia per il Progetto in ottemperanza alle tempistiche richieste dal manuale dei gemellaggi;
- gestione dedicata al Progetto secondo quanto previsto dal Manuale Twinning;
- fornitura, al Lead Member State partner, di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del certificato di Audit.

Le attività del presente Accordo e di competenza del CREA-MB, sono realizzate dal Centro di ricerca di Politica e Bioeconomia.

Il nominativo dello Junior Project Leader italiano e l'elenco degli esperti italiani individuati sono indicati negli allegati del Twinning Contract, Annex III "*CV des CP*,

*CRJ et responsables de volets au format Europass” et Annex IV “Liste indicative des experts court terme mobilisables au titre du jumelage”.*

#### **Art. 4**

##### **(Gestione amministrativa e finanziaria affidata al *Mandated body*)**

Il CREA-MB, in ragione della sua individuazione quale Mandated Body, secondo quanto esplicitato in premessa, assume il ruolo di Segreteria Tecnica di parte italiana, con compiti di gestione ed organizzazione logistica delle missioni, nel rispetto di quanto previsto nel Manuale Twinning ed in particolare con riferimento al punto 5.4.4 (Logistical management and accounting) dello stesso, nonché secondo le regole, le procedure e i limiti di competenza e responsabilità di seguito specificati.

Il CREA-MB, nella sua funzione di Segreteria Tecnica, collabora con il Mipaaf e l'intero gruppo di lavoro italiano nell'adempimento delle attività previste dal Contratto e dal Manuale Twinning, al fine di assicurare un'efficiente programmazione e gestione del Progetto, compresi i rapporti contrattuali e di pagamento con i vari esperti di parte italiana coinvolti.

In ragione del ruolo descritto, il CREA-MB:

- svolge tutte le attività previste per la Segreteria Tecnica al punto 5.4.4 del Manuale Twinning e supporta il Mipaaf nella presentazione degli stati di avanzamento del Progetto nelle forme e secondo le metodologie e i tempi previsti dall'articolo sopra menzionato;
- collabora con il Mipaaf per la pianificazione e l'individuazione dei contenuti tecnici e scientifici delle attività degli esperti da svolgersi nel corso delle missioni presso il paese beneficiario;
- assicura la gestione amministrativa nonché la gestione del budget finanziario assegnato all'Italia e l'organizzazione delle missioni degli esperti italiani secondo le forme, le metodologie e i tempi previsti dal Contratto e dal Manuale e in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale;
- collabora con il Mipaaf, qualora richiesto, nella predisposizione delle variazioni di budget che il Ministero ritenga necessarie per l'adeguamento alle necessità del Progetto, in conformità alle disposizioni scritte del Project Leader (PL) dello Junior Project Leader (JPL) e nei limiti delle regole del Manuale Twinning.

In particolare, con riferimento a tali attività, il CREA-MB:

- monitora lo stato di avanzamento delle spese nazionali del Progetto mediante un confronto periodico dei costi sostenuti rispetto alle spese previste nel budget originario, per rendere possibile il quadro aggiornato del suo andamento finanziario, ed informa il Mipaaf delle modifiche di budget necessarie;
- fornisce al PL, al JPL o a un suo delegato, ogni informazione o chiarimento relativo alla gestione finanziaria del Progetto, limitatamente alle spese italiane;
- provvede alla determinazione dei costi di Progetto, mediante verifica meramente formale - ovvero di corrispondenza alle disposizioni del Manuale Twinning e del Contratto - dei documenti contabili e giustificativi di spesa prodotti e inoltrati alla Segreteria Tecnica dai soggetti titolati a formalizzarli ed approvarli secondo le previsioni del Manuale e del Contratto ed alla loro successiva rendicontazione.

#### **Art. 5**

#### **(Contrattualizzazione e pagamento degli esperti)**

In ragione delle funzioni di Segreteria Tecnica, il CREA-MB provvede a formalizzare i rapporti con gli esperti italiani elencati negli allegati al Contratto Annex III "*CV des CP, CRJ et responsables de volets au format Europass*" et Annex IV "*Liste indicative des experts court terme mobilisables au titre du jumelage*" e successive integrazioni comunicate dal Mipaaf, ed effettua i relativi pagamenti, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente Accordo e secondo le regole del Manuale, previa trasmissione – a cura del PL e dell'esperto – di tutta la documentazione giustificativa richiesta dal Manuale stesso o comunque necessaria.

Anche alla luce di quanto specificato in premessa, rimane inteso che il CREA-MB si impegna a contrattualizzare e pagare gli esperti italiani, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente atto e secondo le regole del Manuale. I compensi da corrispondere agli esperti saranno determinati con riferimento a quanto previsto al punto 3.3 "*Costs for short term experts working in the Beneficiary country*" dell'Annex A7 del Manuale Twinning, comprese le spese per i costi di preparazione del contratto.

Il CREA-MB provvede ad assicurare adeguata copertura assicurativa sanitaria per gli esperti, sia propri dipendenti che appartenenti ad altri organismi, impiegati nella missione all'estero ed al rimborso delle spese per i visti sostenuti per le missioni come previsto al punto 3.3 dell'Annex A7 del Manuale Twinning.

## **Art. 6** **(Organizzazione delle missioni)**

Il CREA-MB, per quanto di competenza, cura direttamente l'organizzazione logistica delle missioni e qualora gli esperti decidano di provvedere per conto proprio, garantisce il rimborso delle spese sostenute a fronte del "Mission Certificate" e nei limiti dei finanziamenti ricevuti.

Le Parti concordano in ogni caso, che la ripartizione delle attività sarà gestita dal PL, che fornirà direttamente o attraverso il JPL o l'RTA, comunicazione scritta al CREA-MB con le indicazioni utili a organizzare le trasferte dei singoli esperti. Senza detta indicazione, che dovrà pervenire in tempi ragionevoli prima della data prevista della trasferta, il CREA-MB non potrà garantire il servizio di Segreteria Tecnica e non potrà essere considerato responsabile per eventuali ritardi.

In particolare, il PL (anche per il tramite del JPL o dell'RTA), dovrà inviare al CREA-MB una comunicazione specifica contenente le seguenti informazioni:

- nome dell'esperto
- data e durata della missione
- luogo della missione
- Programma di lavoro

In ragione del presente Accordo e in base alla comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il CREA-MB potrà effettuare le previste prenotazioni e fornire i relativi documenti di viaggio all'esperto.

## **Art. 7** **(Gestione del budget)**

Il budget indicativo riconosciuto al Mipaaf e assegnato al CREA-MB in qualità di Mandated Body per lo svolgimento delle attività di Segreteria Tecnica relativamente alle attività del Progetto, ammonta ad € 190.000,00 (euro centonovantamila,00). Tale cifra è da considerarsi indicativa e non vincolante per entrambe le parti in quanto subordinata alla effettiva realizzazione delle missioni e delle attività previste e non costituisce alcuna forma di corrispettivo.

Il budget comprende le somme destinate al pagamento delle missioni degli esperti, nonché la quota di "Project Support Costs" di cui al successivo art. 9. Per "gestione del budget" di Progetto s'intende in particolare il rimborso del costo del personale interno al CREA-MB impegnato per le attività propedeutiche alle singole missioni degli esperti ed in particolare per il monitoraggio dell'avanzamento delle spese

mediante un confronto periodico dei costi sostenuti rispetto alle spese previste nel budget originario.

Il CREA-MB, provvede alla richiesta di fondi a titolo di anticipo, di stato di avanzamento e saldo presso le autorità competenti, secondo gli accordi assunti nella convenzione di gemellaggio con il Ministero dell'Agricoltura francese. Tali fondi sono direttamente accreditati al CREA-MB sul conto corrente di transito intestato a: "CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" C/Corrente ordinario: n° 218660, IBAN: IT19S0100503382000000218660, Indirizzo SWIFT BIC: BNL I I TRR.

### **Art. 8**

#### **(Rendicontazioni e riconoscimento dei compensi agli esperti)**

Ciascun esperto italiano in Algeria, incaricato di svolgere una o più missioni di breve o media durata, riceve dal RTA, prima della partenza, specifici *Terms of Reference* (Termini di riferimento, di seguito ToR) ed è tenuto a presentare allo stesso, nel formato appositamente predisposto, un rapporto per ogni missione effettuata. Il RTA e il PL verificano l'effettivo svolgimento della missione secondo i ToR forniti.

L'esperto trasmette al CREA-MB, entro sette giorni dal termine di ciascuna missione, la documentazione in originale necessaria alla contabilizzazione delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso MB nei documenti di formalizzazione dell'incarico. Alla suddetta documentazione vanno allegati il Mission Certificate in originale, debitamente firmato dall'esperto, dai PL del Paese Membro e del Paese Beneficiario, nonché il Rapporto di Missione.

Al ricevimento di detta documentazione, predisposta secondo quanto dettagliato nei documenti di formalizzazione dell'incarico e corredata di ogni ulteriore documento eventualmente richiesto, il CREA-MB procederà all'erogazione delle somme dovute per la missione (fee, per diem ed eventuali rimborsi dovuti in base agli accordi assunti) a favore del soggetto avente titolo a ricevere il compenso previsto.

In particolare, verranno liquidati gli *expert fee* e i *per diem* spettanti sulla base delle giornate di lavoro svolte nel paese beneficiario ed in conformità con le regole stabilite dal Manuale Twinning, ovvero:

- per ciascun giorno di missione, il CREA-MB corrisponderà il compenso indicato nel budget del Progetto (350 Euro), secondo quanto disposto dal Manuale Twinning e indicato nel Mission Certificate;
- per ciascuna notte trascorsa nel paese beneficiario, il CREA-MB

corrisponderà un *per diem* pari ad un importo unitario di € 332,00 (euro trecentotrentadue,00, quale rimborso forfettario per le spese di vitto, alloggio e trasferimenti urbani. Tale importo potrà essere adeguato ai nuovi valori, su decisione del *Project Leader*, nel caso dovessero intervenire variazioni nella tabella dei *per diem* pubblicata semestralmente dalla Commissione Europea.

Il CREA-MB applicherà le normative fiscali per le attività di lavoro prestato all'estero nell'ambito dei Progetti di Gemellaggio per il pagamento dei compensi dovuti al personale del progetto.

I pagamenti degli esperti nazionali coinvolti nelle attività di Progetto sono in ogni caso subordinati:

- alla disponibilità dei fondi trasferiti al CREA-MB per lo svolgimento del Progetto;
- ad una verifica formale dell'ammissibilità delle spese sostenute all'interno del Progetto di gemellaggio secondo quanto previsto dal Manuale Twinning.

A tal riguardo, si richiamano le seguenti sezioni del Manuale e dei suoi allegati:

- 6.2.2 Daily subsistence allowance - Manuale twinning
- 6.2.4 Travel - Manuale Twinning
- 3.3 "Costs for short term experts working in the Beneficiary country" Annex A7 - Manuale Twinning and Annex B

In particolare, in assenza della documentazione sopra descritta, correttamente formalizzata e trasmessa in forma completa, il CREA-MB non corrisponderà le somme sopraddette senza che alcuna responsabilità possa essergli addebitata.

Nei limiti degli accrediti ricevuti dalle competenti istituzioni, il CREA-MB si impegna a liquidare gli emolumenti agli esperti mobilitati ed i corrispettivi ai vari fornitori dei servizi richiesti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre due mesi dalla ricezione della prescritta documentazione.

Il CREA-MB si impegna alla corresponsione delle somme dovute agli esperti (*fees, per diem* ed eventuali rimborsi dovuti in base agli accordi assunti) per le missioni realizzate a decorrere dalla data di inizio del progetto nonché per quelle preparatorie, compresa la partecipazione alla presentazione del Progetto, come da comunicazione Mipaaf.

**Art. 9**  
**(Flat rate for compensating Twinning “Project Support Costs”)**

Fatto salvo quanto premesso al precedente art. 7 circa l’ammontare del budget, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che i “Project Support Costs” del Progetto sono determinati nella misura del 136% di ogni *fee* maturato dagli esperti che lavorano nel Paese beneficiario, e possono essere impiegati per ogni costo occorrente legato alla realizzazione del Progetto, tenuto conto di quanto previsto ai capitoli 3.10 (“*Twinning Project Support Costs*” - Annex A7) e 1.2 (Annex B *Unit costs and flat rate*) del Manuale. Una quota parte dei “Project Support Costs” è trattenuta dal Lead Member State partner per lo svolgimento delle attività di coordinamento e direzione generale del progetto.

La quota totale dei Management Costs assegnata all’Italia è destinata alle attività di coordinamento organizzativo e ad ogni spesa relativa al Progetto per la parte italiana. Tale somma, di spettanza del Mipaaf, è interamente versata al CREA-MB in forma di rimborso dei costi direttamente riconducibili alle attività di progetto e facenti capo al ruolo di Segreteria Tecnica.

Il CREA-MB s’impegna ad utilizzare tutte le risorse derivanti dal “Project Support Costs” in forma di rimborso per costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività del Progetto e per le spese di interesse comune dello stesso relative alle seguenti attività:

- attività svolte sul territorio nazionale, missioni e spese realizzate nel Paese beneficiario non rimborsabili dal Progetto;
- attività di gestione contabile e organizzativa del Progetto, per quanto di competenza;
- eventuali spese necessarie per l’organizzazione di study visit e stage presso le amministrazioni italiane, per quanto non coperte dal Progetto;
- altri oneri amministrativi connessi all’attività progettuale compresa la partecipazione agli Steering Committee di progetto riconoscendo il rimborso dei costi di viaggio, dei fee et per diem ed eventuali ulteriori spese d’interesse del progetto giustificate richieste dal Mipaaf o, per suo conto, dal JPL.

**Art. 10**  
**(Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si obbliga ad adempiere a quanto concordato nel presente Accordo secondo buona fede e diligenza svolgendo ogni attività che sia funzionale all’esecuzione del Progetto, sia dal punto di vista dei tempi, sia della qualità. In

particolare, le Parti s'impegnano a mettere a disposizione del Progetto tutte le risorse umane necessarie, per una corretta esecuzione delle relative attività.

**Art. 11**  
**(Regime delle responsabilità)**

Eventuali inadempimenti, anche in sede di rendicontazione, che diano luogo a decurtazioni da parte della Commissione Europea per cause imputabili ad un non corretto svolgimento del Progetto da parte dei soggetti coinvolti, non potranno essere addebitati al CREA-MB che, pertanto, non potrà essere chiamato a rispondere di dette inadempienze.

Il Mipaaf si dichiara consapevole che il CREA-MB svolgerà attività essenzialmente basata sulla correttezza e la veridicità delle comunicazioni fornitegli, come da procedure previste nei precedenti articoli, e non potrà effettuare su detta documentazione che un controllo meramente formale di coerenza con i parametri Twinning.

**Art. 12**  
**(Recesso)**

Ciascuna parte può manifestare all'altra, in qualsiasi momento, la volontà di recedere dal presente Accordo. Il recesso avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla formalizzazione dello stesso. In tal caso il CREA-MB dovrà provvedere a restituire i fondi ricevuti a titolo di anticipo e non spesi entro dieci giorni dal recesso, mentre verranno riconosciuti costi effettivamente sostenuti e le spese rendicontate. Se del caso, il Mipaaf potrà procedere all'immediata sostituzione del CREA-MB mediante ricorso alla lista dei soggetti accreditati dalla Commissione europea.

**Art. 13**  
**(Referenti del Progetto)**

Con riferimento alle attività oggetto del presente Accordo, il Mipaaf individua quale proprio referente il Dott. Paolo Ammassari.  
Il CREA-MB indica quale proprio referente la Dott.ssa Catia Zumpano.

**Art.14**  
**(Obblighi di Riservatezza)**

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da

quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.  
L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.  
Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

**Art. 15**  
**(Audit)**

Le Attività previste dall'Accordo, come previsto dal Manuale Twinning, saranno sottoposte ad un Audit.

Il CREA-MB, nella sua qualità di Mandated Body nonché di Segreteria Tecnica, sarà responsabile di fornire tutta la documentazione per la parte italiana necessaria al Lead MS per il relativo certificato di audit.

**Art. 16**  
**(Risoluzione controversie)**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, saranno composte dalle parti in via amministrativa bonaria. In difetto, si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 17**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel Reg. (UE) n. 679/2016.(GDPR) essendo contitolari del trattamento ai sensi dell'art.4,n.7 e 26 del GDPR.

Il presente Accordo, redatto in originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA.

Ai sensi del CAD, il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti.

Roma, li

**Per il MINISTERO**

**Il Direttore Generale**

**Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale**

**Emilio Gatto**

**Per il CREA**

**Il Commissario Straordinario**

**Cons. Gian Luca Calvi**

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c., approvano espressamente gli articoli 11, 12 e 16 del presente Accordo.

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

**ALLEGATI:**

1. Twinning Contract ed allegati del Contratto